



Comune di Sant'Antioco
Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/05/2023
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/06/2024

Indice

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
Art. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 4 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	4
Art. 5 - LOCALI E AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 6 - CRITERI DI CALCOLO DELLE SUPERFICI.....	5
Art. 7 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	7
Art. 8 - UTENZE DOMESTICHE.....	7
Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE	8
Art. 10 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	9
Art. 11 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	10
Art. 12 - TRIBUTO GIORNALIERO	11
Art. 13 - DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO	11
Art. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	12
Art. 15 - ACCERTAMENTI.....	12
Art. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	13
Art. 17 - SANZIONI E INTERESSI.....	13
Art. 18 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI	13
Art. 19 - CONTENZIOSO	14
Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI	14
Allegato A - CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	15

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, di cui all'articolo 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, destinata a finanziare i costi di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

d) i veicoli fuori uso;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;

f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e le istituzioni scolastiche statali alle quali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero dal tributo.

Art. 4 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al successivo articolo 13.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 13 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni in corso d'anno del numero degli occupanti che rimangono disciplinate dal successivo articolo 8.

Art. 5 - LOCALI E AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - b. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - c. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - d. solai o sottotetti, non utilizzati e non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- e. locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose ove la produzione di rifiuti è nulla;
 - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, compresi gli specchi acquei in concessione e destinati all'esercizio sportivo ludico-ricreativo, ove la produzione di rifiuti è nulla, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, box, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- 2. Non sono inoltre soggetti al tributo, i locali e le aree produttivi di rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, come a titolo esemplificativo:
 - a. barchesse, fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;
 - b. superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - c. superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.
 - 3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e da idonea documentazione.
 - 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 - CRITERI DI CALCOLO DELLE SUPERFICI

- 1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 30%:

Attività
Tipografie – stamperie – vetrerie
Falegnamerie
Autocarrozzerie
Autofficine per riparazione veicoli
Gommisti
Autofficine di elettrauto
Distributori di carburante
Lavanderie e tintorie
Verniciatura-galvanotecnici-fonderie
Officine di carpenteria metallica
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)

Analoga detassazione spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire della detassazione prevista dai commi 3 e 4, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Le aree scoperte pertinenziali di immobili ad uso diverso dalla civile abitazione, nonché le aree operative ove si svolgono talune fasi dell'attività produttiva delle imprese sono assoggettate alla tassa nella misura del 50% della superficie complessiva in ragione della minor attitudine a produrre rifiuti connessa alla inferiore utilizzabilità nel corso dell'anno.

7. In ragione della loro limitata attitudine a produrre rifiuti, le superfici tassabili adibite a scopi particolari quali quelli di cui al presente comma sono determinate in deroga alle regole descritte al comma 1:

a) le superfici occupate, insistenti su specchi acquei in concessione agli operatori economici della pesca e per le attività proprie della pesca svolte in forma imprenditoriale, adibiti all'ormeggio e al rimessaggio delle imbarcazioni sono calcolate considerando una superficie equivalente pari a 6mq per singolo posto barca in luogo della superficie effettivamente misurabile. Le utenze di cui al precedente periodo sono inserite nella categoria 13 indicata nell'Allegato al presente Regolamento;

b) le superfici occupate, insistenti su specchi acquei in concessione, per le finalità di nautica da diporto, adibiti all'ormeggio e al rimessaggio delle imbarcazioni sono calcolate considerando una superficie equivalente pari a 6mq per singolo posto barca in luogo della superficie effettivamente misurabile. Le utenze di cui al precedente periodo sono inserite nella categoria 9 indicata nell'Allegato al presente Regolamento. Le superfici occupate dalla banchina e dai pontili galleggianti sono soggette a tassazione per intero, considerando la superficie calpestabile;

c) la superficie tassabile dei parcheggi a pagamento è calcolata considerando una superficie equivalente pari a 3mq per singolo stallo, in luogo della superficie calpestabile effettivamente misurata al livello stradale.

Art. 7 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Metodo Tariffario (MTR-2) di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità di regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e s.m.i..
2. I costi del servizio sono definiti annualmente all'interno del Piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente secondo quanto stabilito dal MTR-2.
3. Il Comune nella determinazione della tariffa si avvale dei criteri di cui all'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013. Le tariffe sono determinate annualmente sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data prevista dalle leggi vigenti. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. La quota fissa del tributo per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza l'importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all'interno della delibera di determinazione delle tariffe sulla base di quanto contenuto nel Piano Finanziario.
6. La quota variabile del tributo per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti.
7. La quota fissa del tributo tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dei locali e delle aree tassabili l'importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all'interno della delibera di determinazione delle tariffe sulla base di quanto contenuto nel Piano Finanziario.
8. La quota variabile del tributo per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dell'utenza la tariffa per unità di superficie parametrata alla potenziale produttività di rifiuti anche in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 8 - UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 15 aprile dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf e le badanti.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio effettuata in Comuni diversi e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata mediante la consegna di atti comprovanti l'assolvimento dell'onere del pagamento del tributo presso diverso Comune oppure mediante altra prova dell'assenza continuativa (dichiarazione del datore di lavoro, dell'istituto scolastico o di accoglienza, contratto di affitto regolarmente registrato nel caso di studenti fuori sede).

3. Le variazioni del nucleo familiare di soggetti residenti nel Comune intervenute in corso d'anno sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe ed hanno efficacia dall'anno successivo. L'unica deroga a quanto disposto al periodo precedente è costituita dalla fuoriuscita di uno o più soggetti dal nucleo anagrafico in corso d'anno, funzionale alla costituzione di un nuovo nucleo occupante un immobile sul territorio del Comune di Sant'Antioco. Dalla data in cui decorre la soggettività passiva ai fini TARI del nuovo nucleo familiare, il numero di occupanti del nucleo principale viene modificato d'ufficio, in riduzione.

4. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per le utenze domestiche tenute a disposizione prive di soggetti ivi residenti e utilizzate per un periodo inferiore alla durata di sei mesi ogni anno dotati di arredamento e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete il tributo è dovuto come di seguito indicato:

- abitazioni destinate a locazione ai fini turistici a soggetti terzi: numero di componenti pari a 4 (quattro);

- abitazioni utilizzate direttamente dal proprietario dell'immobile residente nel Comune di Sant'Antioco: numero di componenti il nucleo familiare così come risultante all'anagrafe del Comune;

- abitazioni utilizzate direttamente dal proprietario dell'immobile residente fuori dal Comune di Sant'Antioco: numero di componenti presunti pari a 4 (quattro).

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredamento e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete si applica esclusivamente la tariffa fissa.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità. A tale fattispecie è applicata la riduzione di cui al successivo art. 11 comma 5 lett. d).

6. Alle unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, presso le quali i titolari esercitano attività di locazione occasionale o di B&B o altra forma di utilizzo delle stesse per finalità turistiche, si applica il tributo corrispondente ad un numero di componenti superiore a 4 (fascia E).

Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Nel caso in cui all'interno degli stessi immobili siano svolte attività differenti, tra quelle di cui all'Allegato A, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. Alle utenze non domestiche inattive, prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e inutilizzate, si applica la tariffa fissa corrispondente alla categoria numero 2.

6. Sono individuate specifiche categorie di utenza non domestica per le occupazioni temporanee realizzate nell'ambito di manifestazioni pubbliche quali fiere, mercatini, sagre od altri eventi realizzati direttamente dal Comune o da quest'ultimo patrocinati, a cui sarà applicata una tariffa funzionale al recupero dei costi funzionali ad interventi non ordinari di raccolta rifiuti e pulizia delle strade e delle aree pubbliche ove tali eventi sono realizzati. Dal momento che le occupazioni di cui al presente comma presentano le caratteristiche di temporaneità, l'importo dovuto sarà determinato in base alle disposizioni del successivo articolo 12.

Art. 10 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.
3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (K_d)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

$Q_{tot} (K_d)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 20% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della

richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio Tecnico del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

4-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Art. 11 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Si applicano le seguenti riduzioni tariffarie:

a) abitazioni prive di soggetti ivi residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, in ogni caso inferiore alla durata di 6 mesi, a condizione che non siano destinate alla locazione ai fini turistici a soggetti terzi ma utilizzate direttamente dal proprietario: riduzione del 20% del tributo;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente in ogni caso inferiore alla durata di 6 mesi: riduzione del 50% del tributo.

4. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.

5. Si applicano le seguenti **agevolazioni**:

a) locali ad uso di istituzioni culturali, associazioni senza scopo di lucro e associazioni di volontariato con utilizzo continuativo: riduzione del 60% del tributo;

b) utenze domestiche occupate da persona fisica già residente nel Comune che abbia contratto matrimonio civile a decorrere dall'anno 2021 e continui o abbia continuato a dimorare presso il Comune: esenzione del tributo. L'esenzione, applicata con riferimento alla sola annualità successiva alla presentazione della domanda, compete a richiesta dell'interessato;

c) utenze domestiche intestate a persona fisica che abbia effettuato interventi di recupero di immobili inagibili presenti nel territorio del Comune: esenzione del tributo; l'esenzione, applicata con riferimento ai 3 anni successivi alla data di fine lavori, compete a richiesta dell'interessato ed è subordinata alla presentazione di apposita documentazione comprovante la fine lavori.

d) utenze domestiche di cui all'art. 8 comma 5: riduzione del 50%.

La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al presente comma concesse in ottemperanza all'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013 viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

6. Le utenze domestiche che usufruiscono di una frequenza ridotta di raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti possono accedere ad una riduzione della quota variabile del tributo pari al 30%. La riduzione è applicata su richiesta dell'interessato e decorre dal 1° gennaio dell'anno di richiesta se debitamente dimostrato l'effettivo diritto a beneficiare della stessa. Il Comune si riserva di effettuare le opportune verifiche anche in collaborazione con il Gestore della raccolta dei rifiuti.

Art. 12 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, il tributo è applicato in base a tariffa giornaliera.

2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento.

4. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 13 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 13 - DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla Tari entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente.

3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Le scadenze di versamento sono fissate annualmente all'interno della delibera di approvazione delle tariffe del tributo.

5. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale. Gli avvisi di pagamento contengono altresì tutti gli elementi previsti

dall'art. 7 della Legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

6. Il tributo è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato articolo 17, in quanto compatibili.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore ad € 12,00 (tale disposizione non si applica al tributo giornaliero dove viene stabilito l'importo minimo pari ad € 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.

8. L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI e applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

10. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 4 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Art. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 15 - ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso, a norma dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della Legge 160/2019, gli atti di cui all'art. 15 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Art. 17 - SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento dell'importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 14 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente deve richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 1-bis. Le somme di cui al precedente comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune all'atto di presentazione dell'istanza di restituzione, dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse secondo quanto stabilito al precedente articolo.
4. Non si procede alla restituzione di somme per importi inferiori a € 12,00.

Art. 19 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, in quanto compatibili.

Allegato A - CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Utenze domestiche

Fascia	Numero occupanti
FASCIA A	1 occupante
FASCIA B	2 occupanti
FASCIA C	3 occupanti
FASCIA D	4 occupanti
FASCIA E	> 4 occupanti

Utenze non domestiche

Codice	Categoria
1	Locali per incontri di associazioni
2	Mostre, musei, saloni, esposizioni
3	Scuole pubbliche e private, istituti di formazione
4	Palestre e centri sportivi
5	Magazzini e depositi al chiuso
6	Magazzini, depositi e aree di stoccaggio all'aperto
7	Distributori di carburante e autolavaggi, lavanderie automatiche
8	Parcheggi ed aree di sosta
9	Campeggi a terra e nautici, specchi acquei per attività da diporto
10	Attività turistiche ricettive
11	Case di riposo, convivenze, collegi
12	Uffici, agenzie, studi professionali, banche
13	Attività artigianali di produzione beni specifici
14	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
15	Attività artigianali tipo botteghe
16	Negozi di beni durevoli
17	Edicola, tabaccaio, farmacia
18	Negozi di beni alimentari (panetterie, salumerie, macellerie)
19	Negozi di ortofrutta, fiori e piante
20	Supermercati e ipermercati
21	Bar, gelaterie, pasticcerie
22	Ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food
23	Discoteche e sale da ballo
24	Attività di somministrazione cibi e bevande (occupazione temporanea - art.9 comma 6)
25	Attività di vendita generi alimentari ed altri beni deperibili (occupazione temporanea - art.9 comma 6)
26	Attività di vendita beni durevoli (occupazione temporanea - art.9 comma 6)

